

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D'ALONZO Michele - rel. Presidente

Dott. MAGNO Vito Antonio - Consigliere

Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere

Dott. TIRELLI Francesco - Consigliere

Dott. MARINUCCI Giuseppe - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

s.r.l. SIMETO DOCKS, con sede in Catania alla Via G.B. Grassi n. 7, in persona del suo legale rappresentante pro tempore G. F. (Amministratore unico), elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Gracchi n. 187 presso lo studio dell'avv. Magnano Giovanni di San Lio insieme con l'avv. Salvo Salvatore ZAPPALA (del Foro di Catania) dal quale è rappresentata e difesa in virtù della procura speciale apposta a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

il Comune di Catania, in persona del Sindaco pro tempore S. U., elettivamente domiciliato in Roma al Viale delle Milizie n. 76 presso lo studio dell'avv. Donnangelo Antonio insieme con l'avv. Marco PETINO dal quale è rappresentato e difeso in virtù della procura speciale apposta a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 38/18/03 depositata il 3 marzo 2003 dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia.

Udita la relazione svolta nella Pubblica udienza del 4 luglio 2006 dal Cons. Dr. Michele D'ALONZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. GAMBARDELLA Vincenzo, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato al Comune di Catania il 16 aprile 2004 (depositato con plico postale inviato il 5 maggio 2004) la s.r.l.

SIMETO DOCKS, in forza di QUATTRO motivi, chiedeva di cassare la sentenza n. 38/18/03 depositata il 3 marzo 2003 della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia la quale aveva disatteso il gravame da essa proposto contro la decisione (676/03/99) con cui la Commissione Tributaria Provinciale di Catania aveva rigettato il suo ricorso avverso l'avviso, notificato il 29 aprile 1997, con il quale il Comune del capoluogo etneo ed aveva accertato, per l'anno 1996, a suo carico, una maggiore imposta sulla pubblicità collocata nella zona speciale di quel territorio comunale.

Nel controricorso notificato (a mezzo del servizio postale, in plico spedito il 21 maggio 2004), depositato l'undici giugno 2004), il Comune intimato instava per la declaratoria di inammissibilità dell'avversa impugnazione, con refusione delle spese processuali.

Nelle memorie depositate il 4 febbraio 2005, la ricorrente rappresentava che il suo difensore, giusta il certificato rilasciato dal Consiglio Nazionale Forense il 2 dicembre 2004 (depositato nelle forme indicate [dall'art. 372 c.p.c.](#)), risultava iscritto all'albo degli avvocati ammessi al patrocinio innanzi a questa Corte sin dal 24 ottobre 2002.

Motivi della decisione

1. In via preliminare deve essere disattesa l'"eccezione" di inammissibilità del ricorso per Cassazione, sollevata nel suo controricorso dal Comune di Catania, perchè l'assunto secondo cui l'avv. Salvo ZAPPALA, difensore della società ricorrente, sarebbe "privo della, necessaria iscrizione all'albo degli avvocati ammessi al patrocinio" innanzi a questa Corte - iscrizione imposta, a espressa pena di inammissibilità, [dall'art. 365 c.p.c.](#) e, quindi, rilevabile ex officio (con conseguente irrilevanza della verifica, specificatamente reclamata dalla società ricorrente nelle memorie depositate, dell'ammissibilità del controricorso nel quale la questione è stata evidenziata) - è risultato del tutto privo di fondamento avendo il predetto professionista ritualmente depositato (con piena osservanza delle modalità previste [dall'art. 372 c.p.c.](#)) specifica certificazione, rilasciata dal Consiglio Nazionale Forense il 2 dicembre 2004, dalla quale risulta l'iscrizione dello stesso all'"albo speciale" degli avvocati ammessi al detto patrocinio previsto dal R.D. 27 novembre 1933, n. 1578 art. 33, sin da epoca (24 ottobre 2002) anteriore alla proposizione del ricorso.

L'accertata insussistenza del vizio procedurale testè considerato impone di passare all'esame del merito del ricorso per Cassazione, al quale deve precedere l'esposizione della motivazione che sorregge la sentenza contro la quale lo stesso è rivolto.

2. In tale sentenza, la Commissione Tributaria Regionale - premesso che: (1.) l'imposizione contestata derivava dalla collocazione degli impianti pubblicitari in "zona di categoria speciale"; (2) in ordine alla stessa la contribuente aveva eccepito la violazione (a) del "[D.Lgs. n. 546 del 1992](#), art. 4, commi 1 e 2" (recte, [D.Lgs. n. 507 del 1993](#)" (e, quindi, illegittimità dell'art. 3 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta e dell'allegata tab. A") e (b) del [D.Lgs. n. 507 del 1993](#), artt. 10 e 23 (b1) per carenza di motivazione dell'atto impositivo e (b2) per contraddittorietà nell'irrogazione delle sanzioni; (3) in appello (a) la contribuente aveva dedotto la violazione del [D.Lgs. n. 507 del 1993](#) art. 4", laddove impone che la maggiorazione tariffaria sia limitata ad una zona non superiore al 35% della superficie del "centro abitato" come risulta dalla deliberazione della giunta comunale adottata ai sensi del codice della strada" assumendo che il Comune non aveva "mai provato con i calcoli previsti di avere osservato quella proporzione" nè "fatto conoscere il nesso logico esistente tra importanza storica, abitativa e commerciale del particolare luogo e importanza assunta a fini pubblicitaria, ovverosia (ris. Min. 17 febbraio 1996 n. 31) la "particolare rilevanza che la pubblicità assume in quel determinato ambito territoriale" -, ricordato che con deliberazione della giunta comunale del 12 ottobre 1993 era stato "determinato il perimetro del centro abitato in applicazione del D.Lgs. 30 aprile 1993, art. 4 (recte: 1992) n. 285 al fine di stabilire la superficie da assoggettare alla tariffa pubblicitaria della categoria speciale" e che l'art. 3, lett. A, del Regolamento adottato con delibera consiliare n. 102 del 14 settembre 1994, aveva imitato la "categoria speciale come prescritto del [D.Lgs. n. 507 del 1993](#), art. 4, comma 2", ha respinto il gravame della società osservando: - dal combinato disposto di queste due ultime disposizioni "... risulta quale è la superficie del centro abitato non superiore al 35% nella quale vengono impiantati impianti pubblicitari di categoria speciale"; - l'asserzione della contribuente "l'affermazione del

Comune secondo la quale il regolamento è conforme alla norma è infondata oltre che erronea", "rimane tale se non è supportata, dalla dimostrazione documentale della infondatezza ed erroneità, perchè in assenza di tale prova cartolare, non è possibile portare avanti qualsiasi verifica": "la via della prova non può essere quella dei "calcoli" più volte invocati dalla società perchè ... non è richiesto dalle disposizioni citate"; - "ogni altra doglianza della società, che investa altri aspetti della vicenda, non può essere valutata da questa magistratura perchè non di sua competenza". 3. Con il primo motivo di ricorso la società - premesso che l'"erronea interpretazione" degli atti amministrativi assunti dall'ente locale si traduce in una "violazione di legge" in quanto ("Cass. civ. sez. lav. 9 agosto 1995 n. 3742; Cass. civ. 12 ottobre 1990 n. 10013") interviene su di una "fonte normativa secondaria" - deduce "violazione e falsa applicazione del [D.Lgs. n. 507 del 1993](#), art. 4, comma 1 e 2", assumendo (a) in ordine alla "delimitazione del cd. centro abitato", che la delibera della giunta in data 12 ottobre 1993 si è "limitata a dare atto della compiuta delimitazione perimetrale del "centro abitato" richiesta dal codice della strada" ma ha "omesso la specificazione del valore della superficie ad essa destinato", e (b) circa la "delimitazione della zona di categoria speciale", che il "regolamento comunale ... n. 102 del 14 settembre 1994" si è "limitato a qualificare la zona di "categoria speciale", mediante rinvio ad un elenco di "vie e piazze", senza dare contezza alcuna della superficie di estensione nè del rispetto del limite percentuale normativamente fissato".

Di conseguenza ("errore interpretativo"), secondo la ricorrente, (1) "risulta. ... del tutto omessa l'individuazione esatta, all'interno del "centro abitato" così delimitato, di quella, superficie non superiore al 35 per cento cui applicare la tariffa maggiorata del 150 per cento" ("il Comune avrebbe dovuto provvedere alla ulteriore determinazione dell'ammontare complessivo, non superiore al 35 per cento, della superficie di zonizzazione a tariffa cd. speciale", "anche a mezzo di semplice riscontro matematico") e (2) "l'individuazione ... della zona ed, di categoria, speciale per via di enumerazione viaria, e non per ambiti territoriali offre ulteriore prova del mancato rispetto sostanziale della norma in quanto la non omogeneità delle misure di riferimento (sviluppi lineari anzichè superfici ...) rende impossibile una concreta verifica del rispetto del limite percentuale fissato".

Il motivo deve essere respinto perchè privo di pregio.

A. In via preliminare, va evidenziata la non pertinenza del richiamo, fatto dalla ricorrente, al principio ("Cass. civ. sez. lav. 9 agosto 1995 n. 8742; Cass. civ. 12 ottobre 1990 n. 10013") secondo cui l'erronea interpretazione di una "fonte normativa secondaria avente valore integrativo della normativa generale, si risolve in ... violazione di legge consistente nella erronea deduzione delle conseguenze giuridiche da essa derivanti" atteso che il riprodotto motivo non denuncia affatto (come, invece, richiede quel principio) una erronea interpretazione, da parte del giudice del merito, della portata precettiva dell'atto di normazione secondaria ma contrasta unicamente il giudizio, espresso da quello stesso giudice, di piena conformità dell'atto amministrativo contenente la fonte di normazione secondaria alla norma primaria statale:

tanto è reso univocamente palese dal fatto che la contribuente si duole soltanto di tua pretesa "violazione e falsa applicazione del [D.Lgs. n. 507 del 1993](#), art. 4, comma 1 e 2", quindi di un vizio della sentenza impugnata che riguarda la norma statale e non una qualche previsione e/o prescrizione della norma secondaria.

Di conseguenza la censura. - come reso evidente dal secondo motivo di ricorso (con il quale, come si vedrà, si denuncia la negata disapplicazione dell'atto [D.Lgs. n. 546 del 1992](#), ex art. 7) - si risolve, essenzialmente, nella contestazione del giudizio, espresso dal giudice del merito, di conformità alle norme di legge statali dell'atto amministrativo (regolamento comunale) in sè, ovvero sia in una critica che investe la legittimità di detto atto come tale e non l'interpretazione delle norme in esse contenute.

B. L'esame del motivi di ricorso impone di riprodurre il [D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507](#), art. 4, per il quale (nel testo originario, anteriore alla soppressione, che non interessa la fattispecie, delle parole "delle prime tre classi" operata dalla [L. 28 dicembre 2001, n. 449](#), art. 10, comma 1, lett. b)): "1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, i comuni delle prime tre classi possono suddividere le località del proprio territorio in due categorie in relazione alla loro importanza applicando alla categoria speciale una maggiorazione fino al 150 per cento della tariffa normale.

2. Il regolamento comunale deve specificare le località comprese nella categoria speciale, la cui superficie complessiva non può superare il 35 per cento di quella del centro abitato, come delimitato ai sensi del [D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285](#), art. 4, in ogni caso la superficie degli impianti per pubbliche affissioni installati in categoria speciale non potrà essere superiore alla metà di quella complessiva." C. Da una prima analisi, di tale complesso normativo si ricava che: 1) la suddivisione, "limitatamente alle affissioni di carattere commerciale", delle "località" del proprio territorio "in due categorie" ("in relazione alla loro importanza") costituisce una facoltà ("possono") e non un obbligo dell'ente territoriale; 2) i limiti "fino a 150 per cento della tariffa normale", "35 per cento di quella del centro abitato" e "metà di quella complessiva" - fissati dal legislatore (rispettivamente) (a) per la tariffa relativa alla pubblicità esposta in "località" del territorio comunale comprese nella "categoria speciale", (b) per la "superficie complessiva" delle "località" del territorio comunale che possono essere comprese in detta "categoria speciale" e (c) per la "superficie degli impianti per pubbliche affissioni installati in categoria speciale" - rappresentano quelli massimi consentiti e non già dei limiti fissi.

La legittimità dell'imposizione concernente la pubblicità commerciale esposta nelle località comprese nella categoria speciale, quindi, deve essere valutata in riferimento al concreto contemporaneo rispetto di tutti i detti limiti massimi.

D. In ordine a tale rispetto la contribuente, nella sostanza, sostiene (in diritto) che gli afferenti atti amministrativi debbano contenere, pena la loro illegittimità, tutti gli opportuni concreti elementi di fatto, in particolare la "specificazione del valore della superficie", perchè debbono consentire all'interessato adeguato controllo dell'osservanza dei limiti di legge.

La tesi - come, peraltro, già statuito tra le medesime parti da questa stessa sezione con la sentenza n. 10308 depositata il 17 maggio 2005 - non può essere condivisa a causa della natura propria degli atti (Delibera della giunta in data 12 ottobre 1993 e regolamento comunale n. 102 del 14 settembre 1994) che si assumono viziati nonchè degli specifici vizi denunziati (omessa "specificazione del valore della superficie" nell'una; mancanza di "contezza ... della superficie di estensione" e del "rispetto del limite percentuale normativamente fissato", nell'altro).

D.1. La norma di legge, invero, indica la fonte normativa da adottare nel "regolamento comunale" per cui l'eventuale carenza della delibera è comunque priva di effetto sulla regolarità formale e sostanziale del regolamento stesso.

La "delibera" di Giunta del 12 ottobre 1993, peraltro, siccome resa (si legge nella sentenza qui impugnata) specificamente "in applicazione" del [D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285](#), art. 4 (Nuovo codice della strada) - diversamente da quanto ottenuto dalla ricorrente - non doveva contenere nessuna "specificazione del valore della superficie ... destinato" alla (mutuando l'espressione della ricorrente) "compiuta delimitazione perimetrale del "centro abitata" ma. solo delimitare detto centro, ovvero sia fissare il confine perimetrale dello stesso: la delimitazione, infatti, per la norma del nuovo codice della strada, era finalizzata ("di fini dell'attuazione") solo all'"attuazione della disciplina della circolazione stradale".

Il D.Lgs. n. 504 del 1993, art. 4 quindi, con il rinvio alla delimitazione del "centro abitato" compiuta per l'"attuazione" detta, impone solo di considerare la superficie racchiusa in detto confine quale parametro di riferimento per la determinazione della superficie massima (non superiore al 35%) ineludibile nella zona tariffaria speciale.

D.2. Il "regolamento comunale" previsto dal del D.Lgs. n. 504 del 1993, art. 4, a sua volta, in considerazione dell'indubbia natura normativa generale dello stesso - siccome espressione di una potestà attribuita all'amministrazione con carattere secondario rispetto a quella legislativa al fine di disciplinare in astratto tipi di rapporti giuridici mediante una regolamentazione attuati va o integrativa della legge, ma ugualmente innovativa dell'ordinamento giuridico esistente, con precetti che presentano i caratteri della generalità ed astrattezza (natura nondimeno espressamente riconosciuta anche dalla ricorrente, la quale ha rivendicato quand'anche inesattamente, per quanto dette innanzi il suo potere di censurare la decisione di appello sub specie di violazione di legge ex [art. 360 c.p.c.](#), n. 5, proprio in relazione a tale regolamento) - deve contenere soltanto la specificazione, richiesta dalla norma statale, delle "località comprese nella categoria speciale" perchè l'osservanza di tutti i limiti

proporzionale imposti dalla stessa norma costituisce il sostrato della regolamentazione adottata ma non il contenuto di questa: un regolamento, infatti, diversamente da un atto amministrativo ordinario (e, quindi, anche da un atto di imposizione tributaria) deve disciplinare i rapporti giuridici demandati dal legislatore statale ma non giustificare o motivare (quand'anche, come assume la ricorrente, per consentire un "semplice riscontro matematico") il suo contenuto precettivo o l'ambito (nel caso, territoriale) della sua applicazione atteso che per la [L. 7 agosto 1990, n. 241](#), art. 3, comma 3, "la motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale". 4. Con il secondo motivo la contribuente censura l'affermazione del giudice a quo secondo la quale "ogni altra doglianza .., che investe altri aspetti della vicenda, non può essere valutata da questa magistratura perchè non di sua competenza" e denuncia "violazione e falsa, applicazione [D.Lgs. n. 546 del 1992](#), art. 7, comma 5" in ordine alla chiesta "disapplicazione del regolamento comunale e dell'allegata tabella "A" adducendo che rientrava nei poteri del giudice tributario la declaratoria di disapplicazione del regolamento comunale alla quale avrebbe dovuto seguire l'annullamento dell'atto impugnato perchè "privo di ogni presupposto".

Il motivo deve essere disatteso perchè privo di pregio.

La Commissione Tributaria Regionale, invero, ha (anch'essa) escluso che il regolamento in questione e la tabella "A" ad esso annessa fossero affetti dai vizi pretesi dalla contribuente per cui non doveva nè poteva disapplicarli: per il [D.Lgs. n. 546 del 1992](#), art. 7, comma 5, infatti, "le commissioni tributarie" debbono non applicare "un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione" soltanto se le ritengono "illegittimo".

La frase censurata, pertanto, va intesa come affermazione dell'insussistenza, in quel caso, delle condizioni di legge per la non applicazione degli atti detti e non già come generale negazione del potere di disapplicazione degli stessi.

Tanto esclude in radice la fondatezza della denunciata violazione di legge.

5. Con il terzo motivo la ricorrente censura l'affermazione della CTR secondo cui "l'erroneità e l'infondatezza dell'affermazione del Comune sulla conformità a norma del Regolamento rimane tale se non supportata dalla dimostrazione documentale dell'infondatezza ed erroneità, perchè in assenza di tale prova cartolare, non è possibile portare avanti una qualsiasi verifica. E la via della prova non può essere quella dei "calcoli" più volte invocati dalla società perchè ... non è richiesto dalle disposizioni citate" e lamenta per la stessa "violazione e falsa applicazione [dell'art. 2697 c.c.](#)" adducendo: a) "in merito all'inversione dell'onere della prova", che la CTR ha operato una "arbitraria inversione dell'onere della prova" non avendo considerato che "in materia fiscale" vige il principio secondo cui onere di allegare e provare in giudizio la sussistenza dei concreti elementi di fatto che giustificano la pretesa di cui all'atto di accertamento" grava, sull'ufficio perchè è questo che avanza una pretesa e, quindi, deve subire "l'onere di provarla"; b) "in merito alla natura e consistenza della prova", che "il processo tributario si caratterizza" come "strettamente

documentale" sì che "ogni pretesa vantata richiede prova documentale costitutiva e giustificativa della stessa": "tale non può ritenersi un'affermazione di conformità priva di riscontro probatorio in atti".

La doglianza va disattesa per carenza di fondamento.

La ricorrente, invero, non considera i diversi piani di operatività e le diverse condizioni di legittimità che caratterizzano (e distinguono) le norme regolamentari da un lato e gli atti amministrativi (nel caso di imposizione fiscale) emessi in base a dette norme: il richiamo ai principi propri della prova degli atti di imposizione fiscale, pertanto, si svela inconferente atteso che l'osservazione censurata della Commissione Tributaria Regionale sulla necessità di una "prova cartolare" della eventuale non conformità a legge delle previsioni del regolamento comunale non riflette affatto un "atto di accertamento", nè comunque il concreto "atto di accertamento" impugnato dalla contribuente, ma quel regolamento.

La tesi propugnata ("l'Amministrazione ... non ha mai dimostrato che le condizioni di legge su cui tale pretesa si fonda sia stata realmente rispettata"), inoltre ed infine, suppone l'obbligo, del quale, però, si è innanzi mostrata la inesistenza, dell'ente impositore di includere nel proprio regolamento gli elementi dimostrativi del rispetto da parte sua dei limiti imposti dalle norme statali.

6. Con il guaito (ed ultimo) motivo la srl SIMETO DOCKS - assumendo di avere eccepito la "violazione" del [D.Lgs. n. 507 del 1993](#), art. 4, commi 1 e 2, perchè il Comune aveva attuato la "propria potestà impositiva" limitandosi "ad un elenco alfabetico di vie sottoposte a tributo speciale ed omettendo di fornire un quadro generale di riferimento che ne giustificasse la loro inclusione in ragione della particolare importanza assunta ai fini pubblicitari", per cui il regolamento e la tabella allegata non contenevano nessuna indicazione in ordine ai motivi della inclusione delle vie nella zona tariffaria speciale - denuncia "omessa motivazione circa un punto decisivo" ("art. 360 c.p.c., n. 5") esponendo che, "come evidenziato dalla Circ. Min. 17 febbraio 1996 n. 31/E", "il Comune dovrà ... specificare nel proprio regolamento le località che sono meritevoli dell'applicazione della maggiorazione tariffaria cd. di categoria speciale ... attraverso l'identificazione di ambiti territoriali legati da un nesso di identificabilità unitaria sotto il profilo della rilevanza socioeconomica, per i quali si possa riscontrare un nesso logico tra importanza storica, abitativa e commerciale del particolare luogo (cfr. Ris. Min. 4 luglio 1985 n. 3/2155)" mentre "nè il regolamento ... nè la tabella allegata, con il suo asettico elenco di vie e piazze, risultano corredati di tali criteri ovvero di supporto motivazionale da cui una via, anzichè un' altra sia stata preferita ...".

La ricorrente, inoltre, dopo aver dedotto che "l'art. 7 ... del Regolamento" (il quale rinviava alla "futura approvazione del Piano Generale degli Impianti per la individuazione dei criteri di distribuzione degli impianti sul territorio comunale") e la "deliberazione di approvazione dello stesso" sono stati soggetti di annullamento con sentenza n. 598/04 ... emessa dal Tribunale

Amministrativo Regionale ... depositata l'11 marzo 2004", chiede a questa Corte una "onorata pronunzia in questa o nella sede di rinvio" sostenendo (1) che "in, virtù del principio di estensione oggettiva" tale decisione ha "annullato il provvedimento impugnato con effetto ex tunc" e (2) che "in virtù del principio di estensione soggettiva", "gli effetti della decisione che accoglie il ricorso ... deve ritenersi estesa ... alle parti di codesto giudizio atteso che il ricorso amministrativo vede interessate le medesime parti in questa sede coinvolte".

Il motivo è infondato nella sua prima parte ed inammissibile nella seconda.

A. L'infondatezza della prima parte della censura discende dalle medesime considerazioni svolte nel l'esame del primo motivo di ricorso e dall'esclusione in diritto, affermata all'esito di quell'esame, della necessità che il regolamento contenga la motivazione delle proprie disposizioni o, comunque, elementi idonei per il controllo del rispetto dei limiti di legge.

Val solo aggiungere che la norma statale più volte richiamata impone solo di "suddividere le località del proprio territorio in due categorie in relazione alla loro importanza", quindi di tener conto delle "importanza" delle stesse ma non di indicare e/o di spiegare (quindi motivare) tale "importanza" e la conseguente inclusione delle "località" nella zona tariffaria speciale.

B. La deduzione contenuta nella seconda parte del motivo, poi; introduce per la prima volta, quindi in modo inammissibile, in questo giudizio di legittimità, la questione, eminentemente fattuale, data dall'accertamento delle conseguenze giuridiche della sopravvenuta decisione amministrativa: tali conseguenze, però, non possono essere esaminate (nè rimesse al giudice del merito) fondamentalmente perchè non è stata nè dedotta nè, soprattutto, dimostrata, la definitività della stessa.

7. Le spese del presente giudizio di legittimità, nonostante la totale soccombenza della ricorrente conseguente al rigetto della sua impugnazione, vanno interamente compensate tra le parti ai sensi del secondo comma [dell'art. 52 c.p.c.](#), in considerazione della novità (ancora al momento della proposizione del ricorso per Cassazione) della questione giuridica controversa.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 4 luglio 2006.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2006